

Rovigo, 13/11/2023

Alla Sign.ra Presidente del Consiglio Comunale di Rovigo

Al Signor Sindaco di Rovigo

Oggetto: Emendamento alla proposta di deliberativa n. 116 del 24/10/2023 avente ad oggetto:
ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI EX ART. 18 L.R. 11/2004 - (DODICESIMA VARIANTE AL P.I.) - PRIMA FASE

Emendamento di tipo **AGGIUNTIVO**:

Si chiede nell'allegato b) **Norme Tecniche Operative – Repertorio normativo delle zone ed aree all'ART. 5 – Attuazione del P.I.** di aggiungere dopo il comma 4, il seguente comma 4 bis:

“4 bis. Non costituisce nuova costruzione la realizzazione di interventi pertinenziali di edifici esistenti come definiti dalla lett. e.6) Art.3 del DPR 380/01, che in termini volumetrici risultino inferiori al 20% dell'edificio principale, come di seguito elencati:

a) Verande, porticati, pergolati coperti e giardini d'inverno di altezza minima mt.2,00 e media di mt.2,40, che si inseriscano correttamente per forma e materiali, con il fabbricato residenziale principale esistente e con il contesto ambientale. Nel caso di edifici plurifamiliari, a schiera, in linea o a blocco l'intervento dovrà essere unitario per utilizzo di forma e materiali. Negli edifici condominiali dovrà essere sempre preventivamente autorizzato dall'assemblea anche se realizzato su area di proprietà esclusiva. Il limite del 20% è in questo caso riferito al volume dell'intero fabbricato condominiale;

b) Autorimesse e locali accessori (cantine, lavanderie, ripostigli, w.c., centrali termiche ecc.) purché realizzati in aderenza al fabbricato principale residenziale esistente, e in stretta relazione con lo stesso, sia sotto il profilo architettonico, che nell'uso dei materiali e dei colori. Nel caso di pertinenze già esistenti, anche se regolarmente assentite da titolo edilizio, ma estranee dall'edificio principale e dal contesto, per forme materiali e colori, la realizzazione della nuova pertinenza con la presente norma è subordinata alla riqualificazione di quelle pre esistenti.
 E' fatto salvo il rispetto delle distanze previste dal Codice Civile.”

In fede,

I Consiglieri:

ROVICA GAMBARDIELLA

MATTEO MORETTO

MICHELE ARISTUCCI

LORENZO RIZZATO

Parere Tecnico Non Favorevole, in quanto:

- in contrasto con l'art. 4.8 "Revisione dell'apparato normativo" del Documento Programmatico in cui si stabilisce che "La disciplina sarà impostata con la precisa finalità di perseguire un miglioramento generale degli insediamenti, attraverso un processo di qualificazione dell'edificato e riordino degli spazi aperti pertinenziali...";
- non pertinente con il contenuto dell'art. 5 delle N.T.O. la cui formulazione esaurisce le condizioni per mantenere l'invarianza urbanistica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici a seguito dell'entrata in vigore delle "Definizioni uniformi" del Regolamento Edilizio Tipo (vedasi anche l'art. 91 del REC).

Il Dirigente Settore Urbanistica
 - ing. Scalabrin Christian -
 firmato digitalmente